



Senato della Repubblica
Servizio Studi
Servizio degli affari
internazionali - Ufficio dei
rapporti con le istituzioni
dell'Unione europea

Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 5

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro ([COM \(2022\) 489](#))

Deferimento per merito	10 ^a Commissione permanente
Deferimento per sussidiarietà	4 ^a Commissione permanente
Scadenza otto settimane	29/11/2022

Ai sensi dell'art. 6 della [legge n. 234/2012](#), la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.

Obiettivi

Aggiornare la vigente direttiva sull'esposizione all'**amianto** durante il lavoro ([direttiva 2009/148/CE](#)), sulla base dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnologica, rivedendo in particolare il limite consentito di esposizione professionale. Si intende così conseguire un livello uniforme di prescrizioni minime volte a garantire un migliore *standard* di salute e sicurezza, riducendo le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri e all'interno del mercato unico europeo.

Contenuto normativo

L'art. 1 propone la modifica di una serie di disposizioni della [direttiva 2009/148/CE](#); le novelle sono volte in sintesi a:

- 1) qualificare esplicitamente l'amianto come **sostanza cancerogena** (art. 1, par. 2, del testo in esame, che modifica l'articolo 2 della [direttiva 2009/148/CE](#)). Si specifica inoltre (art. 1, par. 1, che modifica l'art. 1 della direttiva) che, in caso siano più favorevoli, si applicano le disposizioni della [direttiva 2004/37/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;
- 2) assicurare che in ogni caso l'**esposizione** dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto sia ridotta "al **più basso valore** tecnicamente possibile" (art. 1, par. 3, che modifica l'articolo 6 della direttiva in vigore);

3) imporre ai datori di lavoro di provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a **0,01 fibre/cm³**. Il relativo limite, nel testo vigente, è invece di 0,1 fibre/cm³, sempre misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore (art. 1, par. 5, del testo in esame, che modifica l'articolo 8 della [direttiva 2009/148/CE](#)). L'art. 1, par. 4 (che modifica l'articolo 7 della direttiva), è inteso a promuovere, ai fini della misurazione, l'uso di una metodologia più moderna, come quella basata sulla microscopia elettronica.

Il n. 4 della premessa del documento in esame specifica che l'amianto è una sostanza cancerogena per la quale non è scientificamente possibile individuare livelli sotto ai quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consenta di stabilire un limite di esposizione professionale (OEL), corrispondente a "un livello accettabile di eccesso di rischio". Come già accennato, il limite attualmente previsto dall'art. 8 della [direttiva 2009/148/CE](#), fissato nel 2003 sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche dell'epoca, è pari a 0,1 fibre per cm³;

4) integrare la disciplina dell'obbligo dei datori di lavoro di adozione di ogni misura necessaria per l'individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto; la novella pone l'obbligo con riferimento a tutte le fonti pertinenti di informazione, inclusi i **pubblici registri** (art. 1, par. 6, che modifica l'articolo 11 della direttiva);

5) assicurare che le informazioni relative a tutti i lavoratori impegnati in attività a rischio di esposizione siano iscritte in un **registro** (art. 1, par. 7, che modifica l'articolo 19 della direttiva).

Il termine proposto per il recepimento della direttiva è di due anni dall'entrata in vigore della stessa (articolo 2).

La Commissione europea mette in luce come la proposta sia coerente con il [Pilastro europeo per i diritti sociali](#), con il [Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027](#) e con il [Piano europeo di lotta al cancro](#).

La relazione introduttiva alla proposta dettaglia le consultazioni condotte con le parti sociali dell'Unione, il coinvolgimento del [Comitato tripartito consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro](#) (CCSS)¹ e l'assunzione e l'uso di perizie.

Valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Base giuridica: articolo 153, par. 2, lettera b), del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare - in tutta una serie di settori tra cui il miglioramento dell'ambiente di lavoro, al fine di proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 153, par. 1, lett. a) - direttive contenenti "prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro". Esse "evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese".

Si ricorda che la politica sociale è materia di competenza concorrente tra Stati membri e Unione europea (art. 4 del TFUE), il cui ruolo consiste quindi nel sostenere e completare l'azione degli Stati membri (art. 153).

¹ Il CCSS tripartito è composto da rappresentanti dei governi nazionali, delle associazioni dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro.

Sussidiarietà: La proposta è dichiarata conforme al principio di sussidiarietà² in termini di:

- 1) necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione. Da un punto di vista formale, solo l'adozione di un nuovo atto giuridico unionale può modificare una direttiva vigente per adattarla allo sviluppo delle conoscenze scientifiche nel settore. Da un punto di vista sostanziale, la Commissione rileva che, nonostante i rischi per la salute siano simili per tutti i lavoratori, il livello di protezione dall'amianto diverge negli Stati membri in virtù di disposizioni nazionali disomogenee, a cui l'intervento dell'UE potrebbe porre rimedio. Si specifica infine che, poiché la revisione del valore limite è molto complessa e richiede un elevato livello di competenza scientifica, gli Stati membri realizzeranno sostanziali risparmi amministrativi qualora la revisione sia condotta a livello di Unione;
- 2) valore aggiunto per l'Unione in virtù del conseguimento di una migliore armonizzazione della legislazione, di un più elevato *standard* di salute e sicurezza dei lavoratori negli Stati membri e di parità di condizioni per le imprese. Per inciso, le aziende che intendono operare in più Stati membri beneficerebbero particolarmente dall'armonizzazione dei valori limite applicabili.

La Commissione europea dichiara altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità in virtù dell'approccio - definito "equilibrato" - che essa persegue, evitando che le imprese subiscano gravi svantaggi economici e garantendo tuttavia una protezione adeguata ai lavoratori. La Commissione europea mette in luce, tra l'altro, che la proposta determinerebbe benefici nel lungo periodo in termini di salvezza di vite umane, senza gravare in modo sproporzionato sulle imprese dei settori interessati, comprese le PMI e le microimprese.

La Commissione rileva che il documento in oggetto propone prescrizioni minime, senza impedire che uno Stato mantenga o stabilisca misure più rigorose a tutela dei lavoratori.

Esame presso i Parlamenti nazionali

Al momento della pubblicazione della presente documentazione, la proposta risulta all'esame di dodici Parlamenti nazionali (Bundestag e Bundesrat tedeschi, Sejm e Senato polacchi, Parlamento svedese, Senato ceco, Camera dei rappresentanti maltese, Parlamento danese, Seimas lituana, Parlamento finlandese, Camera dei deputati romena, Cortes generales spagnole). Nessuno di questi ha, per il momento, segnalato elementi di criticità. Per maggiori informazioni, si rinvia al sito [IPEX](#).

7 dicembre 2022

A cura di: *Laura Lo Prato*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

² Si vedano, per maggiori dettagli, la valutazione d'impatto pubblicata dalla Commissione europea ([SWD\(2022\) 489](#), disponibile solo in lingua inglese, la relativa sintesi in lingua italiana, [SWD\(2022\) 312](#)), e la *subsidiarity grid* pubblicata dalla Commissione europea nel documento [SWD\(2022\) 310](#).